

Repertorio numero 214521

Raccolta numero 12054

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

TRA LE ASSOCIAZIONI "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE"

(incorporante) e "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA" (incorporata)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di luglio

23 luglio 2012

alle ore 15.30= (quindici e trenta minuti).

In San Giovanni in Persiceto (Bo), via Bologna n. 96/E.

Avanti a me dottor Salvatore Chiaramonte, notaio iscritto nel ruolo del Colle-

gio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in detta città, sono pre-

senti i Signori:

- CORAZZA LIMITRI nato a El Recreo (Venezuela) il 1° agosto 1958 e domiciliato per la carica in Crevalcore (Bo) via Argini Nord n. 3351, dirigente,

il quale dichiara di agire nel presente atto non in proprio ma in nome, per

conto e nell'interesse dell'Associazione "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE" con sede in Crevalcore (Bo) frazione Castello dei Ronchi attualmente in via Argini Nord n. 3351, Codice Fiscale: 03790620375 ed iscritta al n. 320270 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito indicata anche come "associazione incorporante" o "incorporante"), nella sua

qualità di Presidente del Comitato Esecutivo dell'associazione predetta per

dare esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 16

maggio 2012, il cui verbale è stato redatto da me notaio con il n.

214074/12011 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 in



Depositato al Registro delle Imprese del C.C.I.A.A. di BOLOGNA

il 30-7-2012
è iscritto

al N°..... di C. F. e R.
e N° 320270 di R.E.A.

Depositato al Registro delle Imprese della CCIAA

di BOLOGNA

il 30-7-2012
è iscritto

al N°.....
di C.F. e R. I.
e N° 329026 di R.E.A.

Registrato all' Agenzia delle Entrate di Bologna

il 24-7-12 al n. 12140/1

Esatti € 324,00

data 17 maggio 2012 al n. 7920/1T;

- MARULLI FRANCA nata a Ferrara il 27 gennaio 1955 e domiciliata per la carica in Bologna viale Silvani n. 6, funzionario, la quale dichiara di agire nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA" con sede in Bologna attualmente in viale Silvani n. 6, Codice Fiscale: 92011790372 ed iscritta al n. 389026 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito indicata anche come "associazione incorporata" o "incorporata") nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione predetta per dare esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 16 maggio 2012, il cui verbale è stato redatto da me notaio con il n. 214075/12012 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 1 in data 17 maggio 2012 al n. 7921/1T.

Delle identità delle parti, come sopra costituite, io notaio sono certo e le stesse, cittadine italiane che sanno leggere e scrivere, senza la non richiesta presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

- che le suddette associazioni incorporante ed incorporata nelle rispettive assemblee straordinarie tenutesi in data 16 maggio 2012 di cui ai verbali sopra citati, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione dell'associazione "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA" nell'associazione "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE" e con decorrenza ai soli fini contabili e fiscali dal 1° gennaio 2012;

- che i progetti di fusione non sono stati depositati al Registro delle Imprese

di Bologna in quanto le due associazioni non sono iscritte al predetto Registro ma solo al REA di Bologna;


- che l'associazione risultante dalla fusione assumerà la nuova denominazione di "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica" in sigla "AGEN.TER." che manterrà finalità senza scopo di lucro e potrà esercitare attività di natura commerciale, connesse agli scopi statutari, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

- che le associazioni partecipanti al progetto di fusione non sono dotate di capitale sociale e pertanto non vi è la necessità di determinare il rapporto di concambio delle quote, il conguaglio in denaro e altre modalità di assegnazione, nè la relazione degli esperti. L'associazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'associazione incorporata e in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura tanto anteriori che posteriori alla data di decorrenza degli effetti della fusione;

- che la data dalla quale le operazioni dell'associazione incorporanda saranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante è fissata al 1° gennaio 2012 e la medesima data avrà valenza per determinare gli effetti fiscali della predetta fusione. La data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti di terzi sarà corrispondente alle ore 0,00 della data del 30 luglio 2012;

- nessun particolare trattamento è riservato per categorie di associati e nessun vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione;

- che l'associazione incorporante adotterà il nuovo testo di statuto allegato al progetto di fusione come sopra approvato.



Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi ora addivenire all'effettiva fusione delle due associazioni nei modi e nelle forme di cui alle deliberazioni in premessa citate, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'associazione "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA" con sede in Bologna attualmente in viale Silvani n. 6 e l'associazione "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE" con sede in Crevalcore (Bo) frazione Castello dei Ronchi attualmente in via Argini Nord n. 3351 si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, in dipendenza delle rispettive deliberazioni delle assemblee straordinarie degli associati in data 16 maggio 2012 sopra citate, con decorrenza ai soli fini fiscali e contabili dal 1° gennaio 2012.

La nuova associazione assumerà la nuova denominazione di "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica" in sigla "AGEN.TER." che manterrà finalità senza scopo di lucro e potrà esercitare attività di natura commerciale, connesse agli scopi statutari, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.


Le associazioni partecipanti al progetto di fusione non sono dotate di capitale sociale e pertanto non vi è la necessità di determinare il rapporto di concambio delle quote, il conguaglio in denaro e altre modalità di assegnazione, né la relazione degli esperti. L'associazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'associazione incorporata e in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura tanto anteriori che posteriori alla data di decorrenza degli effetti della fusione.

La data dalla quale le operazioni dell'associazione incorporanda saranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante è fissata al 1° gennaio 2012 e la medesima data avrà valenza per determinare gli effetti fiscali della predetta fusione. La data di decorrenza degli effetti della fusione nei confronti di terzi sarà corrispondente alle ore 0,00 della data del 30 luglio 2012.

Nessun particolare trattamento è riservato per categorie di associati e nessun vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione.

Al progetto di fusione come sopra approvato delle due associazioni è stato allegato tra l'altro il nuovo testo di statuto dell'associazione incorporante che qui si allega di nuovo sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale e che ora avrà efficacia immediata.

Conseguentemente l'associazione "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE" (ora "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica" in sigla "AGEN.TER"), subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA", in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori alla data delle predette deliberazioni di approvazione dei progetti di fusione assumendo di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni, ed in particolare l'associazione incorporante subentra nella testata giornalistica "Il Divulgatore" iscritta al Tribunale di Bologna in data 11 febbraio 1980 al n. 4779 ed iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione in data 29 agosto 2001 al n. 8420 ed in tutti gli atti ed i contratti, debiti e crediti della stessa.



Ogni persona, Ente e/o Ufficio sia Pubblico che Privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "CENTRO AGRICOLTURA ED AMBIENTE" (ora "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica" in sigla "AGEN.TER") tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali e/o altro titolo, azioni, partecipazioni, polizze, contratti, conti attivi e passivi, finora intestati e/o intitolati alla incorporata "CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA" ed alla predetta testata giornalistica.

2) A seguito della fusione predetta hanno piena esecuzione le deliberazioni delle assemblee sopra citate del giorno 16 maggio 2012 ed in particolare è annullato il fondo di dotazione dell'associazione incorporata che è assunto dall'associazione incorporante e di pertinenza anche dei soci dell'associazione incorporata nella stessa misura in cui lo possedevano nella incorporata stessa.

3) Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea dell'associazione incorporata nonché tutte le eventuali procure generali e/o speciali rilasciate in nome della stessa.

La Signora Marulli Franca nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione incorporata ed in esecuzione e conferma della richiamata deliberazione assembleare, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma l'associazione incorporante sopra più volte menzionata, a compiere in ogni tempo e senza bisogno di alcun intervento dell'associazione incorporata, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimo-

niale dell'associazione incorporata e della testata giornalistica predetta a norma del precedente articolo 1).

A tal fine si precisa che l'associazione incorporata non possiede nè beni immobili nè beni mobili registrati.


4) Tutte le spese del presente atto ed in genere derivanti dalla fusione delle due associazioni approssimativamente previste in Euro 6.000,00= (seimila virgola zero zero) sono a totale carico della incorporante sopra citata.

Si è omessa la lettura dell'allegato per concorde dispensa avutane dalle parti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano e lo firmano insieme a me notaio nei modi di legge alle ore 16= (sedici).

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio su due fogli di cui si sono occupate sette facciate e quanto sin qui della presente.

F.to LIMITRI CORAZZA - F.to FRANCA MARULLI - F.to SALVATORE CHIARAMONTE notaio.



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
AGEN.TER**
**AGENZIA TERRITORIALE PER LA SOSTENIBILITA' ALIMENTARE A-
GRO-AMBIENTALE ED ENERGETICA**



TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - COMPITI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica", in sigla **AGEN.TER**, con sede in Crevalcore (Bo) in via Argini Nord n. 3351. L'Associazione, con delibera da adottare dall'assemblea dei Soci, può aderire ad altre associazioni o enti, partecipare alla costituzione di società di capitale, nonché con delibera del Comitato Esecutivo aprire sedi operative quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.


ART. 2 - FINALITA' E COMPITI

1) L'Associazione ha lo scopo di contribuire all'evoluzione del quadro normativo in materia di agricoltura e di ambiente, valorizzando pienamente le sinergie con i soggetti pubblici e privati che operano in materia, nella prospettiva di nuovi campi di intervento quali la qualità alimentare e le energie rinnovabili, il tutto per portare i seguenti benefici:

- assicurare un rapporto continuo ed un flusso di informazioni efficace fra i soci;
- presentare agli interlocutori pubblici e privati un unico soggetto adeguatamente strutturato e qualificato;
- aumentare la qualità e l'efficacia degli interventi / servizi offerti attraverso una costante politica di formazione del personale tecnico, aggiornamento tecnologico, conoscenza del territorio, e grazie anche ad un contesto associativo più ricco sul piano delle professionalità;
- facilitare e velocizzare, sull'intero territorio, l'adozione di tecniche e metodiche improntate sul basso impatto ambientale, scaturite dalle ricerche e dalla sperimentazione;
- razionalizzare le risorse umane e strumentali, sia per quanto riguarda le spese dirette che quelle generali;
- avere maggiore capacità competitiva nell'accesso ai fondi messi a bando;
- svolgere un ruolo di stimolo nel senso della crescita delle conoscenze e della consapevolezza sulle finalità e gli scopi statuari dell'Agenzia verso le amministrazioni locali e i cittadini.

2) L'Associazione si propone di intraprendere le proprie attività e sviluppare i propri servizi di ricerca e sperimentazione, di progettazione, assistenza tecnica e supporto, di comunicazione e divulgazione, nelle seguenti aree tematiche:

- Diffusione delle innovazioni e dei risultati della ricerca e sperimentazione in agricoltura e nel settore della lotta contro gli organismi dannosi e molesti d'interesse civile
- Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- Promozione dell'agricoltura biologica a basso consumo energetico
- Azioni per l'incremento del contenuto di sostanza organica nei terreni coltivati
- Multifunzionalità dell'azienda agricola
- Politica agricola comunitaria



Presidente Comitato

[Handwritten signatures]

- Sicurezza, qualità alimentare e orientamento dei consumi
 - Fauna selvatica, agricoltura e ambiente
 - Valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale
 - Verde pubblico urbano
 - Acqua e bonifiche
 - Conservazione ed incremento in situ ed ex-situ della biodiversità
 - Monitoraggio ambientale e qualità dell'aria
 - Analisi biologiche in campo archeologico e archeologia preventiva mediante sondaggi
 - Riduzione della produzione di rifiuti domestici
 - Promozione di processi produttivi a "rifiuti zero"
 - Supporto per l'adozione di criteri di Green Public Procurement
 - Bilanci comunali di emissione dell'anidride carbonica
 - Piani energetici comunali
 - Valutazione e bilanci energetici delle attività produttive
 - Comunicazione, divulgazione ed educazione ambientale
 - Gestione museale.
- 3) L'Associazione potrà espletare tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie a quelle rientranti nell'oggetto sociale, in quanto integrative delle stesse.
- 4) L'Associazione, nel rispetto della normativa fiscale e delle finalità statutarie, potrà anche effettuare consulenze, prestazioni a terzi e attività di natura commerciale concernenti i temi sopraindicati.


TITOLO II ASSOCIATI

ART.3 – ADESIONI

- 1) Gli associati si distinguono in FONDATORI e ORDINARI.
- 2) Possono associarsi all'Associazione, previa richiesta di adesione e impegno a versare la quota associativa, tutte le persone giuridiche di qualsiasi natura, ivi incluse le società commerciali, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, nonché le persone fisiche, che condividendo gli scopi statuari intendano impegnarsi alla loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
- 3) L'accettazione di nuovi associati è demandata, nel rispetto dei principi statuari, a deliberazione del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei componenti. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
- 4) Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
- 5) Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona dal medesimo delegata o da un soggetto all'uopo nominato conformemente alle proprie norme statutarie.
- 6) Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART.4 – SOCI FONDATORI

- 1) Sono ammessi all'Associazione in qualità di soci Fondatori coloro che si impegnano a versare la quota associativa prevista dal successivo comma 3 del presente articolo.
- 2) Per la votazione degli oggetti di competenza dell'Assemblea, ogni socio Fondatore partecipa con diritto di un voto, indipendentemente dal valore della quota associativa sottoscritta.
- 3) Ogni socio Fondatore si impegna a versare, per un triennio, una quota associativa minima annuale così determinata:
 - a. € 2.000 per i soci Fondatori enti locali fino a 10.000 abitanti;
 - b. € 4.000 per i soci Fondatori enti locali da 10.000 fino a 20.000 abitanti;
 - c. € 8.000 per i soci Fondatori enti locali da 20.000 fino a 40.000 abitanti;
 - d. € 16.000 per i soci Fondatori enti locali con oltre 40.000 abitanti;
 - e. € 2.000 per i soci Fondatori Organizzazioni Professionali e Sindacali Imprenditoriali
 - f. € 4.000 per tutti gli altri soci Fondatori.
- 4) Per la determinazione del numero degli abitanti di cui al precedente comma si dovrà fare riferimento al dato risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla data dell'atto di fusione tra Associazione Centro Agricoltura e Ambiente e Associazione Centro Divulgazione Agricola.
- 5) I soci Fondatori versano la quota associativa relativa al primo anno entro 120 giorni dalla data dell'atto di fusione tra Associazione Centro Agricoltura e Ambiente e Associazione Centro Divulgazione Agricola.
- 6) Per gli anni successivi la quota associativa dovrà essere versata entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione.
- 7) L'Assemblea degli associati è competente per la determinazione della misura delle quote associative dei soci Fondatori per gli esercizi successivi al terzo.



ART.5 – SOCI ORDINARI

- 1) Oltre agli associati risultanti all'atto di approvazione del progetto di fusione fra Associazione Centro Agricoltura e Ambiente e Associazione Centro Divulgazione Agricola, possono diventare soci Ordinari tutti i soggetti che si impegnino a versare, per i primi tre anni, la quota associativa nella misura minima annuale di € 1.000 e, per gli anni successivi al terzo, nella misura deliberata dall'Assemblea; per il primo anno il versamento della quota dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall'accettazione, mentre per quelli successivi, i versamenti dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2) Per la votazione degli oggetti di competenza dell'Assemblea, ogni socio Ordinario partecipa con diritto di un voto, indipendentemente dal valore della quota associativa sottoscritta.



ART.6 – OBBLIGHI

- 1) L'adesione all'associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:
 - a. l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
 - b. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
 - c. la comunicazione da parte dei soggetti associati di tutti i dati statistici e delle noti-

Fulvio Cedroni

Francesco Marulli

- zie di natura non riservata, che l'Associazione ritiene utili ai fini del conseguimento degli scopi statutari;
- d. la corresponsione della quota associativa annuale come stabilito dall'Assemblea.

ART.7 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1) Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per deliberazione del Comitato Esecutivo.

ART.8– CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE 7

- 1) La qualità di associato cessa esclusivamente per i seguenti motivi:
- a. recesso o morte dell'associato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa annua entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
 - c. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Comitato Esecutivo.
- 2) Il recesso unilaterale dell'associato, da comunicare per iscritto alla sede dell'Associazione almeno 3 mesi prima della fine dell'anno di riferimento, ha effetto dall'anno successivo.
- 3) Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato, né alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a. Assemblea dei Soci;
 - b. Comitato Esecutivo;
 - c. Presidente;
 - d. Organo di Revisione, se nominato.
- 2) L'organizzazione dell'Associazione può prevedere inoltre uno o più Direttori e il Comitato Scientifico.

ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea:
- a. è costituita dagli associati o loro rappresentanti e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti;
 - b. nomina i Membri del Comitato Esecutivo di cui almeno la metà di essi deve essere indicata dai soci Fondatori;
 - c. nomina il Presidente del Comitato Esecutivo prescelto fra il candidato / candidati indicati dai soci Fondatori;
 - d. nomina l'Organo di Revisione;
 - e. formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito ed attuato dal Comitato Esecutivo;
 - f. stabilisce l'ammontare delle quote associative;
 - g. delibera il bilancio preventivo e il programma delle attività ed approva il rendiconto economico – finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

h. approva le modifiche dello Statuto.

2) Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci Fondatori e Ordinari che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.

3) Sono, inoltre, ammessi all'Assemblea, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, il/i Direttori, l'Organo di Revisione e i Membri del Comitato Esecutivo.

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati ovvero dall'Organo di Revisione.

5) Le convocazioni sono fatte con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ai componenti del Comitato Esecutivo e dell'organo di revisione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero per posta raccomandata, telegramma o a mezzo fax.

6) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.

7) Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta il diritto di voto e coordina e presiede i lavori dell'Assemblea.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega scritta.

9) Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

10) Delle sedute viene redatto sintetico verbale, a cura di un addetto alle funzioni di segreteria, recante in allegato la documentazione concernente le deliberazioni assunte.

ART.11 - COMITATO ESECUTIVO

1) Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di due ad un massimo di otto membri, oltre al Presidente che ne è membro di diritto.

2) I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

3) Il numero esatto dei Membri del Comitato Esecutivo e la sua durata sono stabiliti dall'Assemblea.

4) Il Comitato Esecutivo:



a. definisce ed attua il programma dell'Associazione sulla base delle direttive generali approvate dall'Assemblea e prende tutte le iniziative che ritiene utili in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;





b. amministra i fondi dell'Associazione, definendo anche le proposte di bilancio preventivo e rendiconto da sottoporre all'Assemblea, per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di legge;

c. delibera l'ammissione di nuovi associati e le esclusioni;

d. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;

e. nomina fra i propri membri il Vice Presidente;



- f. nomina uno o più d Direttori, determinandone il relativo compenso;
 - g. assume le decisioni in merito al personale dipendente e ai rapporti negoziali;
 - h. nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo Art. 14.
 - i. può delegare a singoli componenti del Comitato specifiche funzioni;
 - j. assume, quando ricorrano gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.
- 5) Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni 3 mesi ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o dall'Organo di Revisione.
- 6) La convocazione è fatta dal Presidente, mediante fax o e-mail all'indirizzo dichiarato dagli interessati, e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Viene spedita a tutti i componenti del Comitato e dell'Organo di Revisione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, il Comitato risulta validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi Membri e tutti i Membri dell'Organo di Revisione.
- 7) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono coordinate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi Membri.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
- 9) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di audio-telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.
- 10) Delle sedute viene redatto sintetico verbale, a cura di un addetto alle funzioni di segreteria, recante in allegato la documentazione concernente le deliberazioni assunte.
- 11) Ai Membri del Comitato Esecutivo può essere corrisposta, nei limiti di legge, un'indennità di presenza deliberata dall'Assemblea..
- 12) I Membri del Comitato Esecutivo si intendono automaticamente decaduti dopo l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
- 13) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, il Comitato stesso fa luogo alla cooptazione. Il componente cooptato può esercitare le relative funzioni fino alla prima Assemblea utile che si pronuncerà sulla sostituzione del membro cessato. Il nuovo membro del Comitato resta in carica sino alla scadenza naturale dello stesso. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato si intende decaduto e occorre far luogo al suo integrale rinnovo.

ART. 12 – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico – istituzionale e legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente dura in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico -finanziario relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente è rieleggibile. La durata della carica è stabilita dall'Assemblea.
- 3) Il Presidente:
- a. presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Esecutivo;

- b. è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statuari e dei programmi dall'Associazione;
 - c. presenta annualmente nell'Assemblea degli associati, per gli adempimenti a questa spettanti, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione corredato quest'ultimo da una relazione dell'organo di revisione;
 - d. cura il perfezionamento e la stipula delle attività negoziali;
 - e. rappresenta l'Associazione nelle assemblee di eventuali società partecipate, o presso gli Enti, salvo delega formale.
- 4) In caso di impedimento del Presidente le funzioni vicarie del Presidente, ivi inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, sono svolte dal Vice Presidente, per il tempo di durata dell'impedimento o fino alla nomina del nuovo Presidente.
- 5) Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente partecipa con facoltà d'intervento alle adunanze dell'Assemblea.

ART.13 - ORGANO DI REVISIONE


- 1) Per volontà dell'Assemblea o per vincoli imposti dalla Legge si potrà procedere alla nomina dell'Organo di Revisione, composto da un solo Revisore, scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori legali dei conti.
- 2) Il Revisore legale dei conti dura in carica da un minimo di uno ad un massimo di cinque esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Revisore è rieleggibile. La durata della carica è stabilita dall'Assemblea.
- 3) Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione; assiste, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento sulle materie di propria pertinenza, alle adunanze dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo. Redige apposita relazione scritta sul rendiconto.
- 4) Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso il cui importo viene deliberato, nei limiti di legge, dall'Assemblea. Il Revisore è rieleggibile.

ART.14 – COMITATO SCIENTIFICO

- 1) Il Comitato Scientifico, ove nominato, ha compiti consultivi di carattere tecnico per supportare il Comitato Esecutivo e la Direzione nella definizione dei programmi annuali, dei progetti e delle attività da avviare, nelle materie da trattare per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle relative alle attività comunicative e divulgative.
- 2) La composizione, i compiti, la durata, le eventuali indennità e le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico saranno successivamente definite con apposito regolamento approvato dal Comitato Esecutivo nel rispetto delle disposizioni in vigore e del presente Statuto.

ART. 15 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

- 1) Il Comitato Esecutivo individua la figura di uno o più Direttori cui compete la responsabilità gestionale nel rispetto delle disposizioni in materia e delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Comitato stesso. Il Comitato Esecutivo è titolare del potere di revocare i Direttori in qualsiasi momento.
- 2) In caso di nomina di più Direttori il Comitato Esecutivo attribuisce espressamente a ciascuno di essi specifici poteri di gestione e rappresentanza e/o specifiche mansioni e responsabilità.
- 3) I Direttori hanno autonomia gestionale e decisionale e rendono conto al Comitato



[Handwritten signature]

7
Francesco Morulli

[Handwritten signature]
Comitato Esecutivo



Esecutivo dell'attuazione del piano annuale; ciascuno di essi, in funzione delle mansioni attribuitegli dal Comitato Esecutivo:

a. partecipa alle riunioni del Comitato supportandolo con relazioni pareri e proposte tecniche;

b. cura la regolarità amministrativo-contabile della gestione; elabora lo schema di bilancio annuale e di rendiconto; è responsabile sia degli aspetti organizzativi che finanziari dell'Associazione; sovrintende alla verbalizzazione e tenuta delle deliberazioni; adotta i provvedimenti per il funzionamento e l'efficienza dei servizi; convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori; dispone per il personale dipendente o in collaborazione; firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; risponde dell'attuazione delle norme in materia di privacy o di tutela/sicurezza del lavoro.

4) Il Comitato Esecutivo approva, su proposta del Direttore, l'organigramma dell'Associazione tenendo conto delle compatibilità economico-finanziarie, con possibilità di individuare specifiche aree di intervento con risorse dedicate.

TITOLO VI

PATRIMONIO – GESTIONE ECONOMICA - BILANCI

ART.16 – PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti dagli associati all'atto della fusione tra Associazione Centro Agricoltura e Ambiente e Associazione Centro Divulgazione Agricola, e/o che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2) Il Fondo Patrimoniale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione; pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

3) In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto nei modi previsti dal successivo Articolo 21.

ART.17 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1) Per il funzionamento e le attività l'Associazione dispone in via ordinaria delle seguenti entrate:

a. dei versamenti effettuati dagli associati;

b. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c. dei contributi pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

e. dei proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

2) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli associati di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

3) Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi.

4) Durante la vita dell'Associazione non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 18 - BILANCI

1) Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico-finanziario che, nelle forme di legge, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

2) Entro il 31 Dicembre di ciascun anno deve anche essere predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

3) Il bilancio ed il rendiconto devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

4) I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

TITOLO V

DURATA – MODIFICHE STATUTARIE – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - VARIE

ART. 19 - DURATA

1) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030.

2) La durata è comunque prorogabile, fatti salvi i necessari atti che dovranno essere adottati dagli associati e le eventuali superiori approvazioni.

ART. 20 - REVISIONE DELLO STATUTO

1) Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea, validamente costituita, con la presenza in prima convocazione di almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2) L'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione, come del resto una diversa articolazione delle sedi operative, non comporterà modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

ART. 21 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria determina le modalità e la destinazione della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

2) L'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/1996, ad altro ente associativo con analoghe finalità o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


3) Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

ART. 22 - CONTROVERSIE


1) Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Bologna.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano il Codice Civile e le altre norme applicabili in materia.


Franco Morali

Giuseppe Ciaramonte



**■ copia conforme al suo originale ai miei
atti firmato a' sensi di legge, che si rila-
scia ad uso CONSENTITO DALLA LEGGE.**

BOLOGNA, LI 21 SETTEMBRE 2012

Giuseppe Ciaramonte

